



Decreto Dirigenziale n. 195 del 03/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "CASEIFICIO RUOCCO DI RUOCCO MATTEO S.N.C.", CON SEDE OPERATIVA IN AGEROLA ALLA VIA IOVIENO, II TRAV., 2, CON ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **"CASEIFICIO RUOCCO di Ruocco Matteo s.n.c.", con sede operativa in Agerola alla via Iovieno, II trav., 2, con attività di trasformazione lattiero-caseario**, già autorizzata con D.D. n. 483 del 28/11/2007, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per una modifica sostanziale del ciclo di lavorazione con la messa in esercizio di un impianto di affumicatura;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 11952 del 05/01/2012, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che dal verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 06/03/2012 , il cui contenuto si richiama, risulta quanto segue:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 1644 del 27/02/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.2. l'ASL, con nota prot. 632 del 05/03/2012, ha espresso parere favorevole;
 - a.3. la Provincia, con nota prot. 24739 del 05/03/2012, ha chiesto una verifica "tecnica" (con l'ARPAC) al fine di stabilire l'opportunità o meno di prescrivere l'adozione di un impianto a carboni attivi per l'abbattimento delle SOV;
 - a.4. la Società, in merito alla richiesta della Provincia, ha dichiarato che l'affumicatura è a freddo, per cui non vi è degenerazione del prodotto tale da produrre una quantità di SOV rilevabile, anche in relazione alla presenza dell'impianto di abbattimento ad acqua (scrubber) che contribuisce ad abbattere eventuali tracce di SOV trascinate dalle stesse polveri. Inoltre la durata dell'emissione è di qualche minuto, giusto il tempo di svuotare la camera di affumicatura e la portata di emissione è pari al volume della predetta camera e , pertanto, il flusso di massa e i valori di concentrazione di eventuali SOV sono al di sotto dei limiti di rilevanza analitica. Ha confermato la necessità di uno scrubber per l'abbattimento delle polveri facendo notare che l'aggiunta di un sistema a carboni attivi, a valle dello scrubber, sarebbe totalmente inutile in quanto i carboni risulterebbero umidificati e perderebbero ogni capacità di adsorbimento. Ha rappresentato, inoltre, che l'impiego di uno scrubber per il controllo delle emissioni provenienti da affumicatura è stato ritenuto idoneo dall'ARPAC in analogo procedimento relativo ad altro caseificio;
 - a.5. L'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC un termine di 20gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere, sulla base di quanto rappresentato dalla Società;
- b. l'ARPAC, con nota prot. gen. 10777 del 07/03/2012, acquisita il 07/03/2012 con prot. 179297, ha richiesto integrazioni dichiarando che: gli impianti possono essere posti a distanza inferiore a 500 mt. dal più vicino insediamento abitativo solo se sono muniti di impianto di

abbattimento di cui ai punti 2.1, 2.4 e 2.5 della D.G.R.C. 4102/92 e tutti i locali di lavorazione e stoccaggio devono essere adeguatamente ventilati ed i gas inviati ad idoneo impianto di trattamento di cui alla parte 2 della citata delibera;

c. l'Amministrazione Regionale, con nota prot. 185859 del 09/03/2012, ha assegnato alla Società un termine di 30 gg. per trasmettere, a questo Settore e all'ARPAC, le integrazioni richieste e invitato l'ARPAC, entro 20 gg., dall'acquisizione delle integrazioni, a trasmettere il proprio parere;

d. la Società, con nota prot. 430924 del 05/06/2012, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sulla base del progetto tecnico presentato (sistema di abbattimento scrubber) evidenziando che tale sistema viene considerato idoneo dalla Regione Campania, che lo ha previsto per il controllo delle emissioni generate dalla fase di affumicatura del prodotto nell'ambito dell'attività di caseificio, come si evince dalla scheda tecnica dell'autorizzazione generale, di cui alla lettera ii, approvata con il D.D. n. 166 del 23/04/2012. Tale scheda prevede, per la fase di affumicatura, lo sviluppo di sole polveri quale tipologia di inquinante e la relativa adozione di impianto abbattitore ad umido scrubber;

RITENUTO

- a. condivisibili tecnicamente le motivazioni addotte dalla Società sulla idoneità del sistema di abbattimento scrubber per la limitazione delle emissioni inquinanti provenienti dalla fase di affumicatura;
- b. di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Agerola alla via Iovieno, II trav., 2**, gestito dalla "**CASEIFICIO RUOCCO di Ruocco Matteo s.n.c.**" esercente attività di **trasformazione lattiero-caseario**, con affumicatura, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno **annuale**;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **trasformazione lattiero-caseario**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Agerola alla via Iovieno**,

II trav., 2, gestito dalla "**CASEIFICIO RUOCCO di Ruocco Matteo s.n.c.**", così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	caldaia a metano di potenzialità di MW 0,698	ossidi di azoto	200	2500	500	non previsti
E2	caldaia a metano di potenzialità di MW 0,698	ossidi di azoto	200	2500	500	non previsti
E3	affumicatura	polveri	21,4	700	15	scrubber ad acqua

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

3.1.l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

7.notificare il presente provvedimento alla "**CASEIFICIO RUOCCO di Ruocco Matteo s.n.c.**", con sede operativa in **Agerola alla via Iovieno, II trav., 2;**

8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Agerola, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;

9.inoltrare copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi